



**La sentenza del TAR Liguria n.82/2017 conferma che la vigenza dell'art.4 e dell'art.5 della Legge 175/1992 in relazione alla necessita di indicare, per quanto concerne i messaggi pubblicitari delle strutture complesse, il nominativo del direttore sanitario.**

La mancata indicazione negli annunci pubblicitari dei dati anagrafici e dei titoli professionali del direttore sanitario della struttura pubblicizzata provoca la sospensione dell'attività della struttura stessa per un periodo di tempo compreso tra i sei mesi e l'anno.

È questa la conclusione a cui è giunto il Tar Liguria nella sentenza n.802/2017 pubblicata il 27 ottobre 2017.

La questione riguarda un contenzioso sollevatosi tra un centro “*Dental Pro*” situato in un centro commerciale del Comune di Sarzana (La Spezia), il Comune stesso e la Commissione albo odontoiatri (CAO) della provincia spezzina.

Il Comune, con l'ordinanza n.192 del 14/07/2017, aveva sospeso l'attività del centro odontoiatrico in quanto lo stesso centro aveva omesso l'inserimento dei dati relativi alla figura del direttore sanitario su un “totem” pubblicitario posto nelle vicinanze dell'ambulatorio.

La sospensione fu basata sul mancato rispetto della legge n.175/1992 (norme in materia di pubblicità sanitaria) che, all'art 5 comma 5, sanziona “gli esercenti che non indichino nei relativi annunci pubblicitari i riferimenti del direttore sanitario della struttura”.

Il centro presentò ricorso contro l'ordinanza in quanto, a suo dire, la legge 175/1992 era stata abrogata da provvedimenti successivi in tema di liberalizzazione della pubblicità sanitaria: in particolare il D.L. n.223/2006 ed il D.L. n.138/2011.

Il primo abrogava il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa “circa i titoli e le specializzazioni professionali” mentre il secondo affermava che “la pubblicità informativa avente a oggetto l'attività professionale è libera”.

Il TAR ha respinto il ricorso in quanto “i riferimenti normativi supposti si limitano ad abrogare le disposizioni concernenti divieti di svolgimento di pubblicità circa i titoli e le specializzazioni” e “aventi ad oggetto l'attività professionale” ma non esentano dall'obbligo di indicare i dati del direttore sanitario.